

CONTENZIOSO

Oltre ogni ragionevole durata: dopo 14 anni in CTP in attesa della prima udienza!

di **Massimo Conigliaro**

Ben **14 anni** per un'udienza tributaria di primo grado!

Il triste primato è della **Commissione Provinciale di Palermo** che ha fissato per il prossimo 23 settembre la trattazione di un ricorso **presentato nel 2000!**

E non è uno scherzo. Vediamo cosa è successo.

Correva l'anno del Giubileo del 2000 e l'Ufficio del Registro di Palermo (allora si chiamava così), nel mese di agosto, notificava ad una contribuente un **avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni** contenente una richiesta di pagamento – eravamo ancora con il vecchio conio - di complessive lire 10.071.582 per imposta **principale di successione**, l'ormai soppressa **Invim** (per i più giovani segnaliamo che l'acronimo sta per “imposta sull'incremento di valore degli immobili”) e relative sopratasse. Tali imposte venivano richieste in seguito ad una dichiarazione di successione presentata nel 1998.

Nel successivo mese di novembre la contribuente proponeva **ricorso** innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, si affidava così alla giustizia ed attendeva gli eventi.

Passati **alcuni anni senza ricevere alcuna comunicazione**, la parte contribuente ritirava nel frattempo le controdeduzioni dell'ufficio – correva l'anno 2003 – e **attendeva la fissazione d'udienza**.

Scorreva ancora il tempo.

Il mondo viveva la scomparsa di **Papa Giovanni Paolo II** nel 2005, l'Italia eleggeva **Giorgio Napolitano** alla Presidenza della Repubblica nel 2006; nello stesso anno l'Italia vinceva i **Mondiali di Calcio**.

Nessuna udienza veniva però fissata in Commissione Tributaria Provinciale a Palermo.

Passavano ancora gli anni.

Intanto nel 2008 per la prima volta un afroamericano di nome **Barack Obama** diventava Presidente degli Stati Uniti d'America. Nel 2010 iniziava l'era dell'**I-Pad** prima della morte del suo "inventore" **Steve Jobs**. Nel 2013 addirittura assistevamo alle dimissioni di Papa **Ratzinger**.

Nessuna udienza veniva però fissata in Commissione Tributaria Provinciale a Palermo.

"Improvvisamente", nel mese di luglio del 2013, una garbata telefonata della segreteria della commissione tributaria provinciale rintracciava il difensore della controversia e chiedeva l'indirizzo di **posta elettronica certificata del difensore**, preannunciando che avrebbero inviato – udite udite – **l'avviso di trattazione**. Dopo **13 anni** qualcosa si muoveva.

E quando arriva la pec? Il 18 luglio del 2013 fissando l'udienza per il 17 settembre successivo, in barba ai **trenta giorni liberi previsti** dall'art. 31 del D. Lgs. 546/92. Considerando la sospensione feriale, l'udienza si sarebbe tenuta soltanto 15 giorni (liberi) dopo.

A quel punto, armato comunque di buona volontà, il difensore contattava la commissione tributaria, faceva rilevare che l'udienza andava fissata nel **rispetto dei trenta giorni liberi prima** e dopo tanti anni la cosa poteva risultare fattibile! In ogni caso, considerato che interrogando il sistema **Entratel** aveva rilevato il deposito di un documento da parte dell'ufficio, chiedeva di **esaminare il fascicolo e di averne copia**.

Sfortunatamente, però, il fascicolo – come spesso accade a ridosso delle udienze – **non era disponibile in segreteria** in quanto acquisito dal giudice per esaminarlo in vista della successiva udienza; circostanza lodevole che, però, nel caso di specie **inibiva il diritto di difesa del contribuente**.

Veniva quindi presentata un'istanza nella quale, dopo aver raccontato gli eventi, il contribuente era costretto a richiedere un differimento dell'udienza, che veniva concesso **rinvando la causa a nuovo ruolo**.

Altra attesa. E stavolta dopo "soltanto" un anno la **nuova fissazione d'udienza**: il 31 luglio 2014 arriva la pec con la fissazione d'udienza per il 23 settembre 2014: soltanto **7 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione??** Ma – mi domando – la sospensione feriale vogliamo considerarla? Capisco la fretta di recuperare il tempo perduto, ma il rispetto dei termini di legge dove è andato a finire?

Certo è che a questo punto **nessuna produzione documentale** – ove fosse necessaria – né istanza di trattazione in pubblica udienza – se ritenuta opportuna – potrà più essere ritualmente richiesta. Direte voi: c'erano **14 anni per farla**! Sì, grazie, ma la legge prevede termini precisi che vanno rispettati.

In ogni caso, sono **passati 14 anni per il primo grado di giudizio**. Il valore della lite non è elevato, tutt'altro. Ma se si arrivasse in **Cassazione**, "nelle more del giudizio", a quanti altre eventi avremo assistito al mondo?

